

Relazione per l'anno 2015

Tav. 2.3

Forme di previdenza complementare. Distribuzione dei reclami per tipologia di area di attività interessata⁽¹⁾.*(anno 2015; valori percentuali)*

| Tipologia di area di attività interessata | Fondi pensione negoziali ⁽²⁾ | Fondi pensione aperti | Fondi pensione preesistenti | PIP "nuovi" | Totale ⁽²⁾ |
|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| Gestione delle risorse in fase di accumulo | 2,5 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 0,9 |
| Funzionamento degli organi | .. | .. | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Gestione amministrativa | 71,4 | 78,5 | 59,8 | 78,0 | 73,2 |
| <i>Contribuzione</i> | 15,7 | 14,6 | 0,8 | 15,5 | 13,1 |
| <i>Determinazione della posizione individuale</i> | 3,7 | 2,6 | 0,3 | 4,3 | 3,3 |
| <i>Fiscalità</i> | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,8 |
| <i>Prestazioni pensionistiche</i> | 0,8 | 4,1 | 51,5 | 2,6 | 8,8 |
| <i>Trasferimenti</i> | 10,2 | 22,3 | 1,1 | 24,4 | 19,5 |
| <i>Riscatti e anticipazioni</i> | 38,9 | 32,3 | 3,3 | 28,2 | 25,7 |
| Raccolta delle adesioni | 1,1 | 1,1 | .. | 1,2 | 0,9 |
| Trasparenza | 19,2 | 9,9 | 0,8 | 9,3 | 8,1 |
| Altro | 5,8 | 9,4 | 38,9 | 10,6 | 16,9 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

(1) Si fa riferimento ai reclami che presentano gli elementi essenziali per essere trattati (reclami trattabili).

(2) I dati includono FONDINPS.

Dalla distribuzione dei reclami trattabili in base all'area di attività cui afferiscono risulta che i reclami relativi alla gestione amministrativa sono pari a circa il 73 per cento mentre quelli relativi alla gestione delle risorse, al funzionamento degli organi e alla raccolta delle adesioni si mantengono per ciascuna area inferiori all'uno per cento a livello di sistema. Con la sola eccezione dei fondi pensione preesistenti, continua invece a essere relativamente rilevante la quota di reclami relativi alla trasparenza, così come quelle riguardanti le prestazioni per trasferimento, riscatto e anticipazione.

Quanto invece alle prestazioni pensionistiche, si registra un significativo incremento dei reclami nel settore dei preesistenti. Pressoché l'intera quota è tuttavia riconducibile a un unico fondo.

Le comunicazioni che hanno portato all'attenzione della COVIP presunte criticità, irregolarità o anomalie rilevate nel funzionamento dei fondi (cosiddetti esposti) nel 2015 sono state 802 contro 465 del 2014, di cui 88 relativi ai fondi pensione negoziali, 94 ai fondi aperti, 347 ai PIP, 226 riguardanti i fondi preesistenti e 47 relative a PIP "vecchi" e altri prodotti assicurativi. Gli esposti relativi ai fondi pensione preesistenti comprendono quelli cosiddetti "seriali", cioè analoghi per forma e contenuto, relativi a due fondi. Cumulando le situazioni replicate, il numero degli esposti dei fondi

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

preesistenti si attesta a 83 e quello degli esposti totali a 659, comunque in crescita rispetto al 2014.

Continua a essere non marginale il numero di esposti riguardanti prodotti assicurativi non di competenza della COVIP (PIP “vecchi” e altri prodotti assicurativi), sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno (erano 50). La verifica circa la natura del prodotto assicurativo riguardato dall’esposto non è tuttavia sempre agevole, perché spesso gli stessi esponenti non sono in grado di operare correttamente la distinzione, che comporterebbe l’invio alla COVIP soltanto degli esposti relativi ai PIP “nuovi”.

Le informazioni contenute negli esposti sono analizzate e valutate nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza sul fondo interessato, come riportato nella Guida “La trasmissione degli esposti alla COVIP”, diffusa mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale nel corso del 2010.

Nella Guida sono indicate le modalità di inoltro dell’esposto e inserito un *fac-simile* volto a facilitarne la predisposizione. Una presentazione corretta, chiara nella ricostruzione della fattispecie e corredata della documentazione utile a un preciso inquadramento della questione sollevata, costituisce un primo passo importante per consentire alla Autorità di vigilanza le verifiche di propria competenza e accertare la riconducibilità delle situazioni a più generali disfunzioni nei processi di attività del fondo interessato.

Gli esposti e le segnalazioni sui reclami contengono informazioni sull’attività dei singoli fondi utili a verificare l’effettiva sussistenza di aree di criticità e ad attivare, conseguentemente, da parte della COVIP, interventi volti alla correzione delle disfunzioni.

La maggior parte degli esposti relativi ai fondi pensione negoziali ha riguardato profili connessi agli omessi o ritardati versamenti contributivi da parte dei datori di lavoro e ai conseguenti comportamenti dei fondi nonché le criticità afferenti all’esercizio delle prerogative individuali da parte degli aderenti. A quest’ultimo proposito, si segnala tuttavia come, nella gran parte dei casi, le suddette criticità hanno fatto riferimento a circostanze che avrebbero potuto trovare la corretta soluzione nell’interlocuzione diretta tra le parti, secondo il modello tracciato nelle disposizioni emanate dalla COVIP per la trattazione dei reclami.

Per i fondi pensione aperti e per i PIP, continua a costituire prevalente materia di segnalazione da parte degli esponenti quella relativa alla trattazione delle richieste di anticipazione, riscatto e trasferimento: vengono lamentati tempi di espletamento delle pratiche eccessivamente lunghi e richieste di documentazione di non immediata evidenza quanto a necessità o utilità.

Con riferimento ai fondi pensione preesistenti, tra gli esposti pervenuti alla COVIP particolare rilevanza hanno avuto nel corso dell’anno le lamentele riguardanti

Relazione per l'anno 2015

gli interventi operati da alcuni fondi allo scopo di ristabilire l'equilibrio attuariale, incidendo sulle prestazioni dovute agli iscritti. In qualche caso è stata oggetto di contestazione la rappresentatività rispetto alla categoria dei pensionati delle organizzazioni sindacali firmatarie di accordi che dispongono in materia di interventi di riequilibrio delle gestioni ovvero di operazioni straordinarie di razionalizzazione dei fondi.

Tutti gli esposti pervenuti sono stati oggetto di esame nell'ambito della complessiva attività di vigilanza. Nei casi in cui la segnalazione ha evidenziato disfunzioni inerenti ai processi gestionali, sono stati posti in essere interventi finalizzati al superamento delle criticità riscontrate, anche indirizzando appositamente su queste aree talune delle verifiche ispettive svolte nell'anno.

2.1.1 L'attività ispettiva

La COVIP esercita l'attività di vigilanza al fine di realizzare la propria missione istituzionale, che consiste nell'assicurare la tutela degli interessi degli iscritti e beneficiari delle forme previdenziali, attraverso un articolato sistema di vigilanza, che prevede anche accertamenti ispettivi presso le forme pensionistiche complementari. Tale attività trova fondamento giuridico nel disposto dell'art. 19, comma 2, lett. *i*), del Decreto lgs. 252/2005, che attribuisce all'Autorità il potere di esercitare il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari.

Lo svolgimento dell'attività ispettiva consente alla COVIP di acquisire *in loco* elementi di valutazione ulteriori, sia rispetto a quelli già disponibili nell'ambito delle analisi di tipo documentale, sia rispetto agli elementi acquisiti attraverso le segnalazioni di vigilanza e statistiche. Gli accertamenti ispettivi consentono quindi di acquisire conoscenze e operare verifiche su sistemi, situazioni e processi che non è possibile controllare a distanza o per i quali si rende comunque utile un accertamento *in loco*. Il rapporto tra vigilanza documentale e vigilanza ispettiva è dunque di complementarità, trattandosi di attività aventi le medesime finalità, svolte sulla base di un stesso quadro di principi, norme e prassi di riferimento, ma differenti per modalità di svolgimento e ambiti di verifica. L'integrazione tra patrimonio informativo derivante dai controlli *on-site* e quello derivante dai controlli *off-site* costituisce un elemento di primaria importanza per la completa attuazione degli obiettivi di vigilanza (*cf. supra paragrafo 2.1*).

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Le forme pensionistiche da assoggettare a verifica e gli specifici aspetti da approfondire sono individuati attraverso una programmazione annuale che conferisce sistematicità, continuità e strutturazione all'attività ispettiva.

Nell'ambito della programmazione annuale dell'attività ispettiva, l'individuazione dei soggetti da ispezionare avviene sulla base di due distinti criteri:

- sulla base degli elementi acquisiti in sede di vigilanza documentale, al fine di verificare eventuali situazioni di criticità e/o particolari esigenze ricognitive emerse dai controlli di tipo documentale;

- in base al criterio oggettivo rappresentato dalle caratteristiche dimensionali, assicurando comunque un'adeguata rotazione dei fondi al fine di perseguire l'equilibrata presenza delle diverse forme di previdenza complementare.

Possono inoltre essere effettuate anche ispezioni ulteriori rispetto a quelle previste nell'ambito del piano annuale dei controlli, laddove vengano rilevate, in corso d'anno, oggettive e improrogabili necessità di accertamento.

Gli accertamenti ispettivi possono risultare differenziati sotto il profilo dell'ampiezza degli ambiti di approfondimento; infatti possono essere finalizzati a verificare il funzionamento complessivo del soggetto vigilato, oppure specifiche aree di attività, oppure particolari profili di rischio, ovvero, lo stato di realizzazione delle misure correttive richieste a seguito di precedenti accessi ispettivi.

Le informazioni acquisite durante gli accertamenti sono raccolte in un *database* e sistematizzate per aree di criticità. Tali informazioni rappresentano un importante patrimonio conoscitivo che ha consentito di fornire ai fondi utili indicazioni per permettere agli stessi di effettuare la valutazione dell'eventuale presenza di profili di debolezza nel proprio funzionamento (processo di autovalutazione).

Inoltre, si richiama il fatto che, a seguito dell'attribuzione alla COVIP del controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali di diritto privato di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996 – ai sensi dell'art. 14 del Decreto legge 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011 – è prevista l'attività ispettiva anche nei confronti di tali enti, avuto specifico riguardo ai predetti ambiti di competenza. Nel corso del 2015, anche tenendo conto del patrimonio informativo di recente acquisito dalla COVIP per effetto della rilevazione di dati e informazioni, condotta a partire dal 2013 ai fini del referto ai Ministeri vigilanti, è stata avviata l'attività ispettiva anche nei confronti degli enti previdenziali di diritto privato.

Per quanto concerne le forme pensionistiche complementari, nel corso del 2015 – dopo avere concluso tre accertamenti ispettivi, avviati negli ultimi mesi del 2014, riferiti a sei forme – sono stati eseguiti, come da Piano annuale per il 2015, 13 accertamenti ispettivi, riguardanti 22 forme pensionistiche complementari (tre dei predetti

Relazione per l'anno 2015

accertamenti sono stati conclusi nei primi mesi del 2016). Le verifiche effettuate in base al Piano 2015 hanno interessato quattro fondi pensione negoziali, tre fondi pensione preesistenti, quattro fondi pensione aperti e 11 piani individuali pensionistici di tipo assicurativo.

Per quanto riguarda gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996, nel corso del 2015, come si è sopra accennato, è stata avviata l'attività ispettiva, effettuando due accertamenti ispettivi presso altrettanti enti. In riferimento alle problematiche oggetto di approfondimento nel corso delle verifiche ispettive presso gli enti previdenziali privati, si rinvia a quanto esposto in altra parte della Relazione (*cf. infra capitolo 7*).

Le aree oggetto di approfondimento nell'ambito delle ispezioni condotte nel corso del 2015 presso forme pensionistiche complementari hanno riguardato l'assetto organizzativo, anche con riferimento alla funzionalità di specifiche procedure operative (quali quelle relative alla riconciliazione dei versamenti contributivi, alla liquidazione delle prestazioni, alla trattazione dei reclami), nonché problematiche riferite alla *governance* e alla gestione finanziaria.

In particolare, nell'ambito delle ispezioni effettuate nel corso del 2015, è stato programmato un ciclo di verifiche ispettive specificamente dedicate alle problematiche relative alla gestione dei trasferimenti delle posizioni individuali verso altre forme.

La scelta di effettuare un ciclo di accertamenti ispettivi indirizzato all'approfondimento della tematica dei processi di trasferimento delle posizioni individuali è motivata dalla necessità di individuare, con una serie di specifici accertamenti *in loco*, le possibili aree di criticità riscontrabili nelle procedure previste dalle forme pensionistiche complementari nella gestione dei trasferimenti, nonché di verificare le eventuali migliori pratiche adottate nel sistema, anche al fine di individuare possibili interventi finalizzati a contribuire al miglioramento dei processi e a garantire la tempestività delle operazioni di trasferimento, tenendo conto dell'interesse degli aderenti.

Con riguardo all'assetto organizzativo, gli accertamenti sono stati in particolare finalizzati a verificare l'adozione di adeguati *standard* di formalizzazione e procedimentalizzazione dei rapporti gestionali e operativi intrattenuti con le fonti istitutive; inoltre, sono stati avviati alcuni accertamenti finalizzati anche a verificare la possibilità e l'opportunità di avviare operazioni di razionalizzazione del sistema, attraverso accorpamenti e fusione tra forme pensionistiche complementari operanti in analoghi comparti o settori.

Nell'ambito di alcuni accertamenti ispettivi, è stata verificata, in particolare, la funzionalità delle procedure di riconciliazione dei flussi contributivi, soprattutto sotto il profilo della gestione della eventuale componente non riconciliata, nonché l'adozione di procedure operative per la trattazione dei reclami, in grado di assicurare il rispetto dei tempi normativamente previsti per il soddisfacimento delle richieste degli iscritti.

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Relativamente all'assetto di *governance*, è stato analizzato il funzionamento degli organi anche al fine di valutare la presenza, in capo ai relativi componenti, di una piena consapevolezza del ruolo ricoperto e delle connesse responsabilità.

Quanto alla gestione finanziaria, i controlli si sono focalizzati sulla verifica della rispondenza della stessa alle linee descritte nel Documento sulla politica di investimento predisposto ai sensi della Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012, con particolare riferimento ai presidi organizzativi e di *governance* adottati per il monitoraggio dei rischi finanziari, della composizione del portafoglio, degli investimenti effettuati in titoli emessi dal gestore ovvero da società facenti parte del suo gruppo e del tasso di rotazione del portafoglio medesimo. Le verifiche hanno riguardato, altresì, la formazione del processo decisionale, per i fondi preesistenti con gestione diretta delle risorse, nonché le modalità organizzative adottate dai responsabili – in particolare di fondi aperti e piani individuali pensionistici di tipo assicurativo – per l'esercizio delle proprie competenze di vigilanza sulla gestione finanziaria.

Sulla base degli esiti degli accertamenti ispettivi, le criticità riscontrate hanno formato oggetto di specifici rilievi, formulati in una lettera di intervento, con la quale è stato richiesto alla forma pensionistica complementare di realizzare, entro un preciso termine, la realizzazione delle più opportune iniziative correttive.

In alcuni casi, le criticità riscontrate nel corso delle verifiche ispettive hanno costituito il presupposto per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti degli organi della forma pensionistica.

2.1.2 Le sanzioni

La COVIP può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei responsabili delle forme pensionistiche complementari, nonché dei liquidatori e dei commissari straordinari, ai sensi dall'art.19-*quater* del Decreto lgs. 252/2005.

Gli enti sono responsabili in solido del pagamento della sanzione con i soggetti che hanno compiuto la violazione. Gli stessi enti hanno il diritto di rivalersi nei confronti dei responsabili della violazione, per l'intero importo della sanzione pagata.

La norma sopra richiamata definisce quali sono le violazioni delle normativa, primaria e secondaria, in materia di previdenza complementare che costituiscono illecito amministrativo e, per le diverse tipologie di illecito, stabilisce l'importo minimo e

Relazione per l'anno 2015

massimo delle sanzioni pecuniarie. La misura di dette sanzioni va da un minimo di 500 euro a un massimo di 25.000 euro.

Le sanzioni possono essere applicate sia in seguito ad accertamenti compiuti dalla vigilanza cosiddetta documentale, sia in esito alle verifiche ispettive. L'irrogazione delle sanzioni avviene in seguito a un articolato procedimento che, partendo dalla contestazione di irregolarità per le quali la legge prevede sanzioni amministrative, assicura il rispetto del principio del contraddittorio.

Il predetto procedimento è disciplinato dal "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato dalla COVIP con deliberazione del 30 maggio 2007 e pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7 giugno 2007.

In particolare, è previsto che il procedimento sia articolato in due distinte fasi:

- l'attività istruttoria, che è di competenza delle strutture operative della COVIP, presso la quale è costituito il Comitato per l'esame delle irregolarità, presieduto dal Direttore Generale; il predetto Comitato esamina gli atti e formula proposte, che al termine della fase istruttoria vengono portate all'attenzione della Commissione;

- la decisione in merito all'irrogazione delle sanzioni, che ha luogo tramite una deliberazione della Commissione successivamente alla conclusione dell'attività istruttoria.

Il procedimento si avvia con un atto di contestazione che deve riportare tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui si basa l'assunto sanzionatorio. Ai controinteressati è dato un adeguato tempo per presentare memorie difensive e chiedere audizioni. Al termine, la Commissione decide circa l'irrogazione della sanzione e, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, il relativo ammontare. I proventi derivanti dalle sanzioni affluiscono al bilancio dello Stato.

Nel corso del 2015 sono stati adottati 26 provvedimenti sanzionatori nei confronti di amministratori, sindaci e responsabili delle forme pensionistiche complementari. Nel complesso, sono state irrogate sanzioni per un totale di circa 125.000 euro.

Le fattispecie che hanno dato luogo ai suddetti provvedimenti sono principalmente riconducibili a ritardi nei processi di riscatto e di trasferimento, al mancato invio agli iscritti delle comunicazioni relative all'erogazione delle prestazioni, all'omessa vigilanza da parte dei responsabili dei fondi circa il rispetto della relativa normativa.

Nell'anno, non si sono rilevate situazioni per le quali si sia proceduto a segnalazioni alla Procura della Repubblica con riferimento a profili di rilievo penale.

*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione***La gestione delle nuove segnalazioni**

La COVIP, con Circolare dell'11 gennaio 2013, ha emanato il "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione" (di seguito, Manuale), che ha ridefinito interamente l'assetto dei flussi di dati quantitativi che le forme di previdenza complementare sono tenute a trasmettere alla stessa COVIP.

L'entrata in vigore della Circolare, originariamente prevista per il 2014, è stata successivamente prorogata al 1° gennaio 2015.

L'emanazione del Manuale si pone all'interno di un progetto più ampio che prevede sia la revisione degli schemi delle segnalazioni in uso sia il cambiamento della strumentazione tecnologica dedicata all'acquisizione delle segnalazioni e allo sfruttamento dei dati.

La COVIP, nel sostituire con il Manuale le Circolari di richiesta dati emanate in precedenza e in tempi differenti, amplia l'insieme dei dati richiesti e il loro livello di dettaglio, in alcuni ambiti anche in maniera significativa.

Ciò, sia per le finalità più specifiche di vigilanza, sia per poter effettuare approfondimenti puntuali sui fenomeni che interessano la previdenza complementare e per soddisfare le richieste di dati che provengono da organismi internazionali.

Uno degli obiettivi del progetto è anche quello di definire un assetto delle segnalazioni per quanto possibile stabile nel tempo, volto a dare continuità alle informazioni richieste, permettendo così agli operatori di predisporre modalità di estrazione automatiche dai propri sistemi informativi.

Per quanto riguarda la soluzione tecnologica per l'acquisizione delle informazioni, all'inizio del 2014 la COVIP ha stipulato un apposito accordo di collaborazione con la Banca d'Italia. L'accordo prevede che la raccolta dei dati avvenga utilizzando una versione personalizzata della piattaforma sviluppata dalla Banca d'Italia per gestire l'acquisizione dei dati dagli enti vigilati da quest'ultima (piattaforma INFOSTAT, che nella personalizzazione per la COVIP assume la denominazione INFOSTAT-COVIP).

I dati raccolti per conto della COVIP e i "meta-dati" di definizione delle segnalazioni sono memorizzati in una "comunità statistica" specifica, separata da quella della Banca d'Italia. Le modalità con le quali la Banca d'Italia può accedere a tali dati e i relativi limiti sono disciplinati nello stesso accordo, laddove vengono individuati anche i dati che le due Autorità si scambiano per l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali.

L'accordo consente pertanto alla COVIP di accedere a una tecnologia particolarmente avanzata per soddisfare le proprie esigenze informative, pur salvaguardando, al contempo, i propri ambiti di competenza e autonomia.

La piattaforma INFOSTAT-COVIP permette difatti all'Autorità di gestire l'intero processo di acquisizione dei dati, ricorrendo a una serie di funzionalità di rilievo, quali:

- controllare l'avvenuta trasmissione della segnalazione da parte degli enti segnalanti, e, in caso negativo, di tramettere solleciti generati automaticamente;

Relazione per l'anno 2015

- verificare che la segnalazione sia stata predisposta correttamente secondo la struttura e le specifiche tecniche definite dalla COVIP e, in caso negativo, di trasmettere rilievi generati automaticamente dal sistema (cosiddetti “rilievi formali”);
- controllare che i dati ricevuti siano compatibili rispetto a regole di coerenza predisposte dalla COVIP e, in caso negativo, di trasmettere rilievi generati automaticamente dal sistema (cosiddetti “rilievi deterministici”);
- la possibilità, per l’ente segnalante, di delegare in tutto o in parte la produzione delle segnalazioni (mantenendone, tuttavia, la responsabilità);
- la possibilità, per l’ente segnalante, di effettuare un *test* diagnostico sulla correttezza della segnalazione prima di effettuare l’invio della stessa;
- la possibilità, per l’ente segnalante, di confermare quanto evidenziato dai rilievi deterministici, fornendo le opportune spiegazioni qualora la situazione effettiva risulti comunque corretta rispetto al rilievo ricevuto.

La piattaforma adotta inoltre soluzioni tecnologiche compatibili con l’approccio seguito in ambito europeo dall’EIOPA.

Nel corso del 2014 è stato predisposto un sito *internet* dedicato alla raccolta dei dati richiesti dalla COVIP (<https://infostat-covip.bancaditalia.it>). Al contempo la COVIP, avvalendosi di un applicativo messo a disposizione dalla Banca d’Italia e del supporto prestatato da quest’ultima, ha iniziato ad impostare sulla piattaforma INFOSTAT-COVIP gli schemi di segnalazione previsti dal Manuale.

Nel sistema della Banca d’Italia gli schemi di segnalazione vengono suddivisi in gruppi omogenei, detti “*survey*”, in relazione alla periodicità di invio delle informazioni, alla tipologia di forma pensionistica interessata e al livello di aggregazione/disaggregazione dei dati richiesti. Attualmente le *survey* previste nel Manuale sono oltre trenta.

La Banca d’Italia ha inoltre messo a disposizione della COVIP altri due applicativi: uno per gestire i processi di autorizzazione dei soggetti vigilati e l’altro per monitorare il processo di raccolta delle segnalazioni.

L’accesso a tutti i suddetti programmi avviene da postazioni di lavoro situate presso la COVIP, adottando appositi protocolli di sicurezza.

Tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 la COVIP ha reso disponibile ai soggetti vigilati la documentazione utile ad operare nella piattaforma INFOSTAT-COVIP:

- le istruzioni relative alle modalità con le quali gli enti segnalanti devono registrarsi sul sito dedicato alla raccolta ed essere autorizzati ad operare;
- le modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati;
- un manuale utente che descrive le diverse funzionalità delle quali è possibile avvalersi per la trasmissione delle segnalazioni;
- le istruzioni operative per la compilazione e la trasmissione delle informazioni strutturali (che sono state le prime a dover essere trasmesse e che presentano alcuni aspetti di complessità nella compilazione).

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Tutta la documentazione relativa al nuovo assetto delle segnalazioni è pubblicata sul sito *internet* della COVIP, in una pagina appositamente dedicata (http://www.covip.it/manualistica_segna_lazioni).

Per garantire un ulteriore supporto agli enti segnalanti è stato attivato, fin dall'avvio del nuovo sistema, un *help-desk* gestito da personale della COVIP, che consente agli enti segnalanti di rivolgere richieste di chiarimento (trasmettendo un'*e-mail* a un'apposita casella oppure rivolgendosi a un numero telefonico dedicato). I chiarimenti che si ritiene opportuno fornire al sistema in via generale vengono inclusi in un documento pubblicato sulla pagina dedicata del sito e tenuto periodicamente aggiornato.

Le richieste di chiarimento pervenute via *e-mail* nel corso del 2015 possono essere stimate superiori al centinaio.

Tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 è anche iniziata una fase di *test* che ha coinvolto, su base volontaria, una dozzina di enti segnalanti. Tale fase ha consentito di verificare in anticipo le funzionalità della piattaforma.

Nel corso del 2015, una volta effettuata la registrazione e ottenuto l'accreditamento, gli enti segnalanti hanno iniziato a trasmettere le segnalazioni attraverso la piattaforma INFOSTAT-COVIP.

Gli enti segnalanti accreditati erano 330 alla fine del 2015: 222 fondi pensione autonomi (fondi pensione negoziali e fondi pensione preesistenti autonomi) e 108 società al cui interno sono istituite forme pensionistiche (fondi pensione aperti, PIP e fondi preesistenti interni). Sono stati esonerati dall'accreditamento solo un numero ristretto di fondi che alla fase di avvio del sistema si trovavano ad uno stadio avanzato della procedura di liquidazione.

Nel 2015 l'avvio della trasmissione ha riguardato le segnalazioni strutturali (informazioni anagrafiche e sulle caratteristiche delle forme di previdenza complementare), le segnalazioni periodiche mensili (dati relativi alle variabili principali quali iscritti, contributi e patrimonio) e le segnalazioni periodiche trimestrali, sia aggregate (informazioni di maggior dettaglio sugli iscritti e sui profili economici finanziari e patrimoniali relativi alle forme previdenziali) sia disaggregate (dati di dettaglio sui singoli strumenti di investimento).

Sempre nel 2015 sono state sviluppate le procedure per trasferire i dati raccolti con la piattaforma INFOSTAT-COVIP dagli archivi della Banca d'Italia ai sistemi informativi della COVIP; al contempo è stata definita ed implementata una nuova banca dati destinata a contenere le informazioni raccolte con il nuovo sistema.

L'architettura della banca dati si basa su un particolare modello di rappresentazione predisposto dalla Banca d'Italia e che si rivela particolarmente idoneo ad effettuare le interrogazioni e le elaborazioni delle informazioni statistiche (cosiddetto modello matriciale).

Inoltre, per facilitare l'utilizzo della banca dati, i nomi degli schemi, delle tavole e delle variabili sono stati definiti secondo delle regole generali omogenee.

La struttura della banca dati consente altresì di implementare alcune funzionalità specifiche:

— i dati mancanti o errati possono essere imputati manualmente dagli analisti della COVIP o stimati ricorrendo a procedure automatiche;

Relazione per l'anno 2015

- vengono mantenute le versioni successive di uno stesso dato, rendendo possibile ricostruire la situazione della banca dati ad una data pregressa;
- nella banca dati è possibile memorizzare, oltre ai dati elementari, anche aggregati intermedi calcolati secondo procedure standardizzate.

Per effettuare il trasferimento delle informazioni dalla Banca d'Italia alla COVIP e per implementare le funzionalità della banca dati si è ritenuto di ricorrere a prodotti prevalentemente di tipo *open-source*; è altresì in programma di avvalersi di applicativi *open-source* anche per realizzare le procedure di elaborazione dei dati e di produzione della reportistica, il cui sviluppo è previsto nel corso del 2016.

Nel settembre del 2015 è stato avviato il processo di formazione di tutto il personale della COVIP destinato a utilizzare le segnalazioni; il percorso di apprendimento si svolge contestualmente all'utilizzazione concreta dei dati raccolti.

Pur nelle difficoltà di un sistema di primo impianto, è stato pertanto possibile utilizzare i dati raccolti con le nuove modalità per realizzare sia gli aggiornamenti statistici infra-annuali relativi alla seconda metà del 2015, sia per sviluppare le elaborazioni finalizzate alla redazione della Relazione annuale.

2.2 Gli interventi di regolamentazione

Nel corso del 2015 la COVIP ha emanato alcuni provvedimenti normativi e ha proseguito nell'attività di interpretazione della normativa di settore, sia con provvedimenti di carattere generale sia in risposta a specifici quesiti.

Modifiche alla Nota metodologica per il calcolo dell'indicatore sintetico dei costi (ISC). Con Deliberazione del 1° aprile 2015 la Commissione ha apportato alcune modifiche alla propria Deliberazione del 31 ottobre 2006 recante “Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa”, nella parte relativa alla nota metodologica per il calcolo dell'ISC.

Le modifiche al provvedimento sono state necessitate dalle disposizioni del Decreto legge 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014, e poi dalla Legge 90/2014, che hanno modificato il regime di tassazione da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, portandolo a regime al 20 per cento e prevedendo che i redditi derivanti dagli investimenti dei fondi pensione in titoli del debito pubblico o in altri titoli equiparati scontino una aliquota agevolata, pari al 12,50 per cento (cfr. Relazione COVIP 2014).

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Considerato che l'ISC è un indicatore utile a comprendere i diversi livelli di costo praticati dalle forme pensionistiche complementari, si è intervenuti per modificare le relative modalità di calcolo, al fine di non tener più conto della tassazione applicata sui rendimenti, in modo da renderla irrilevante ai fini dei relativi conteggi.

Circolare esplicativa degli adempimenti connessi al Regolamento UE 648/2012 in merito all'operatività in strumenti derivati. Con Circolare del luglio 2015 la Commissione ha riepilogato gli adempimenti a carico dei fondi pensione conseguenti al Regolamento UE 648/2012, meglio noto come Regolamento EMIR (*European Market Infrastructure Regulation*), e ai relativi Regolamenti di esecuzione, nonché fornito alcune prime istruzioni operative.

Sotto il profilo soggettivo, la normativa si rivolge alle cosiddette controparti finanziarie e, in modo differenziato, alle cosiddette controparti non finanziarie. Nella nozione di controparti finanziarie rientrano anche i fondi pensione occupazionali, disciplinati dalla Direttiva 2003/41/CE, ai quali, quindi, si applicano le previsioni contenute nel Regolamento EMIR (mentre sono considerate quali controparti non finanziarie tutte le imprese diverse dalle controparti finanziarie).

Circa gli adempimenti, la Circolare ha ricordato che la normativa prevede l'obbligo di:

- segnalazione di tutti i contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni (*Trade Repositories*);
- compensazione (*clearing*) per i contratti derivati cosiddetti standardizzati negoziati fuori borsa;
- adottare diverse tecniche di mitigazione del rischio sui contratti derivati negoziati fuori borsa e non compensati a livello centrale.

Con riferimento alla reportistica, è stato segnalato che con Regolamento di esecuzione UE 1247/2012 è previsto che tutte le parti di un contratto derivato interessate dalla normativa in parola devono essere identificate da un codice identificativo unico (cosiddetto LEI o *Legal Entity Identifier*) che individui in modo univoco ogni entità o struttura giuridica che è parte della relativa transazione finanziaria, in qualsiasi giurisdizione.

Avuto riguardo alle diverse tipologie di forme pensionistiche complementari, la Circolare precisa che sono tenuti a dotarsi di uno specifico codice LEI in relazione alla loro operatività in contratti derivati: i fondi pensione negoziali; fondi preesistenti costituiti come fondazioni o associazioni che gestiscono le risorse direttamente o in convenzione (con esclusione di quelli che gestiscono solo tramite convenzioni assicurative di ramo I, III e V); i fondi preesistenti senza soggettività (interni a banche, assicurazioni e altri enti) costituiti come patrimoni separati *ex art. 2117 c.c.*; i fondi pensione aperti.

Non sono invece tenuti ad adottare il predetto codice: i fondi preesistenti che hanno stipulato polizze collettive con imprese di assicurazione di ramo I, III e V e che

Relazione per l'anno 2015

non hanno altre forme di gestione; i fondi preesistenti senza soggettività (interni a banche, assicurazioni e altri enti) costituiti come mere poste contabili; i PIP.

La COVIP ha poi espresso l'avviso che il codice LEI debba essere unico, anche nel caso in cui la forma pensionistica sia strutturata in più comparti e ha ricordato che il codice LEI deve essere indicato nelle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi nella parte relativa alle informazioni strutturali.

Tenuto conto, poi, degli “*Orientamenti per l'utilizzo dell'identificativo dei soggetti giuridici (LEI)*” adottati dall'EIOPA a fine 2014 - rivolti alle Autorità nazionali competenti per la vigilanza dei settori delle assicurazioni e degli enti pensionistici aziendali e professionali di cui alla Direttiva 2003/41/CE - con i quali l'EIOPA ha ritenuto opportuno che tutti i soggetti sopra richiamati si dotino di un codice LEI anche a prescindere dalla loro operatività in derivati, nella Circolare è rappresentata l'opportunità che le forme pensionistiche complementari, anche nel caso in cui non effettuino operazioni in derivati, compiano ogni sforzo al fine di dotarsi del suddetto codice identificativo e provvedano a indicarlo nelle predette segnalazioni statistiche.

La COVIP ha inoltre segnalato che il Regolamento EMIR prevede l'obbligo di compensare con una controparte centrale i contratti derivati standardizzati negoziati in mercati non regolamentati (appartenenti, cioè, a quelle categorie di derivati che saranno dichiarate soggette all'obbligo di compensazione), laddove ricorrano determinate situazioni.

Sul punto, è stato ricordato che la normativa di riferimento prevede una deroga temporanea per i fondi pensione. Il Regolamento EMIR dispone, infatti, che per un certo periodo l'obbligo di compensazione non si applichi ai contratti derivati negoziati in mercati non regolamentati di cui può essere oggettivamente quantificata l'attenuazione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici (*cf. infra paragrafo 8.2*).

Si è evidenziato inoltre che per alcuni schemi pensionistici, come i fondi pensione occupazionali rientranti nell'ambito della Direttiva 2003/41/CE, l'esenzione opera in automatico, mentre per gli altri schemi pensionistici che non ricadono in detto ambito è necessaria un'apposita autorizzazione dell'Autorità nazionale di vigilanza.

La durata del citato periodo transitorio di operatività della deroga per gli schemi pensionistici, inizialmente fissata in tre anni, è stata prorogata di ulteriori due anni dal Regolamento delegato UE 2015/1515 (e, cioè, fino al 16 agosto 2017).

Circa le tecniche di mitigazione del rischio, in relazione ai contratti derivati negoziati in mercati non regolamentati e non compensati mediante una controparte centrale, nella Circolare è stato ricordato che il Regolamento impone alle parti di assicurare con la debita diligenza che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e attenuare il rischio operativo e il rischio di credito

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

di controparte, ed è stata richiamata l'attenzione dei fondi sulla puntuale osservanza della relativa ed articolata disciplina.

La Circolare ha inoltre dato evidenza delle competenze COVIP di vigilanza e sanzionatorie in materia, nei riguardi dei soggetti dalla stessa vigilati, per effetto di quanto disposto dalla Legge 161/2014.

Infine, è stato ricordato che la relativa normativa europea, contenuta in regolamenti UE, è direttamente applicabile negli Stati membri. I soggetti vigilati sono stati pertanto invitati ad assicurare il rispetto della relativa normativa.

Circolare SEPA - Migrazione dei "RID finanziari" e dei "RID a importo prefissato" utilizzati per il versamento dei contributi di previdenza complementare. Con Circolare del dicembre 2015 la Commissione, in vista della prevista migrazione agli Schemi SEPA dei RID finanziari e dei RID a importo prefissato, i quali costituiscono una delle modalità attraverso le quali vengono effettuate le operazioni di versamento dei contributi di previdenza complementare, ha fornito indicazioni circa gli adempimenti che i fondi pensione e le società istitutrici devono porre in essere nei riguardi degli aderenti che si avvalgono di detta modalità.

Circolare relativa alla soppressione del Fondo Gas. Con Circolare del gennaio 2016 (*cf. supra paragrafo 2.1*) la Commissione ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito alle norme, introdotte dal Decreto legge 78/2015, convertito dalla Legge 125/2015, che nel disporre la soppressione del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (cosiddetto "Fondo Gas") hanno previsto la possibilità di devolvere a previdenza complementare le contribuzioni ivi disciplinate (*cf. infra Riquadro*).

Riquadro - Gli interventi regolamentari in materia di raccolta delle adesioni

La COVIP, nell'ottica di migliorare la qualità delle informazioni fornite agli aderenti e di accrescere la consapevolezza degli stessi nelle scelte relative al risparmio previdenziale, ha avviato lo scorso anno la revisione complessiva della regolamentazione concernente le modalità da seguire in sede di raccolta delle adesioni e l'informativa da rendere disponibile agli aderenti.

A conclusione delle procedure di consultazione, avviate nel mese di dicembre e terminate nei primi mesi del 2016, tenendo conto delle osservazioni e proposte pervenute, la COVIP ha adottato, nel mese di maggio 2016, i relativi provvedimenti riguardanti:

- modifiche allo Schema di Nota informativa adottato nell'ottobre 2006, compreso un nuovo Schema di modulo di adesione e le metodologie per la nettizzazione dei rendimenti dei PIP e dei *benchmark*;
- un nuovo "Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari", sostitutivo del precedente adottato nel maggio 2008.

Relazione per l'anno 2015

Detti provvedimenti entreranno in vigore dal prossimo anno.

Gli interventi relativi alla Nota informativa hanno in particolare interessato la “Scheda sintetica”, ora denominata “Informazioni chiave per l’aderente”, la cui struttura è stata organizzata con la finalità di costituire l’unico documento che è obbligatorio consegnare all’atto dell’adesione. Esso fornisce in forma sintetica e semplificata le informazioni-chiave necessarie per l’adesione alla forma pensionistica, anche favorendo la confrontabilità delle caratteristiche delle diverse forme pensionistiche, riducendo al contempo gli oneri a carico dei fondi.

In tale prospettiva di semplificazione, particolare rilievo assume l’introduzione, nella descrizione dei comparti di ciascun fondo, della categoria di appartenenza individuata sulla base delle caratteristiche della politica di investimento (garantiti, obbligazionari puri, obbligazionari misti, bilanciati - comprensivi dei comparti cosiddetti flessibili - e azionari). Tale indicazione, oltre a rendere più chiaro il profilo di investimento del comparto, è funzionale a realizzare un nuovo sistema di comparazione dei costi.

Questi ultimi trovano ora autonoma collocazione in una specifica “Scheda dei costi”, al fine di migliorare la capacità informativa e sviluppare il profilo della confrontabilità delle forme pensionistiche complementari.

I costi costituiscono infatti un elemento importante, considerando che, stante la possibile durata del periodo di partecipazione e dato il processo di accumulazione che connota l’investimento, gli oneri che accompagnano la partecipazione alla forma hanno un rilievo affatto secondario sull’entità della prestazione finale. Già a suo tempo la COVIP aveva individuato un apposito strumento, l’Indicatore sintetico dei costi (ISC), riportato nelle attuali Note informative, che ha, tra le proprie funzioni, anche quella di agevolare il confronto dei costi tra diverse forme pensionistiche complementari e/o diverse alternative di investimento.

Significativo elemento di novità è ora l’introduzione di una informazione comparativa data dal confronto dell’ISC a dieci anni dei singoli comparti del fondo con gli ISC medi dei comparti della stessa categoria di investimento offerti dai fondi pensione negoziali, dai fondi pensione aperti e dai PIP, e all’ISC minimo e massimo riscontrato per il complesso di tali comparti. Tale novità, alla cui veste grafica gli operatori dovranno porre particolare cura, è finalizzata a migliorare la capacità informativa e sviluppare il profilo della confrontabilità delle forme pensionistiche complementari.

In relazione all’esigenza di consentire il confronto dei costi anche nel corso del rapporto e, in particolare, in caso di trasferimento, la “Scheda dei costi” deve essere autonomamente accessibile e scaricabile dalle pagine dei siti *web* dedicati ai fondi.

Sono inoltre state inserite sintetiche indicazioni, in forma grafica, sulla composizione di portafoglio a fine anno e semplificata la rappresentazione dei rendimenti storici, da riportare al netto della tassazione e da porre a confronto con il *benchmark*, anch’esso al netto della tassazione.

Con particolare riferimento ai rendimenti dei PIP, è stato previsto che essi siano riportati al netto della tassazione secondo una metodologia standardizzata definita dalla COVIP, che tiene conto della peculiarità del relativo regime fiscale, in cui la tassazione, a differenza delle altre forme, non grava sul patrimonio della gestione ma sulla singola posizione individuale. Si è ritenuto altresì opportuno definire una metodologia uniforme per determinare anche i rendimenti dei *benchmark* al netto della fiscalità.

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Le altre Sezioni della Nota informativa sono state variate limitatamente alle parti da rendere coerenti con le novità introdotte.

E' stato invece rinnovato lo schema di Modulo di adesione, in particolare prevedendo l'acquisizione di informazioni circa l'eventualità che l'aderente sia già iscritto a un'altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, infatti, gli incaricati della raccolta dovranno sottoporre all'interessato la "Scheda dei costi" della forma pensionistica di appartenenza, al fine di consentire un raffronto con quella della forma pensionistica proposta.

Il Modulo è poi integrato con un questionario di autovalutazione, articolato in due parti: la prima, con finalità sostanzialmente educativa, riguarda la "Conoscenza in materia di previdenza" ed è strutturata con domande volte a richiamare l'attenzione sul livello di conoscenza dei fondi pensione e sulle aspettative in materia di pensione di base. La seconda parte riguarda la "Congruità della scelta previdenziale", mediante domande relative alla capacità di risparmio personale, all'orizzonte temporale che separa l'aderente dal momento del pensionamento e alla propensione personale al rischio; le risposte fornite danno luogo a un punteggio, sulla base del quale l'aderente viene "orientato" nella scelta tra diverse possibilità di investimento.

Il nuovo "Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari" sostituisce il precedente Regolamento di cui alla Deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

Le novità introdotte nel Regolamento sono funzionali, in primo luogo, ad adattare la relativa disciplina alle modifiche ed integrazioni allo Schema di Nota informativa, di cui sopra, e, in particolare, alla prevista concentrazione di tutte le informazioni essenziali per l'adesione nelle "Informazioni chiave per l'aderente", che come sopra accennato diventa l'unico documento da consegnare obbligatoriamente all'atto dell'adesione, mentre la più ampia Nota informativa resta un documento da consegnare a richiesta dell'interessato e da rendere comunque disponibile sul sito *web*.

Nel citato Regolamento è stata inserita una nuova previsione relativa alle adesioni dei soggetti che risultino, sulla base di quanto dichiarato nel Modulo di adesione, già iscritti ad altra forma pensionistica complementare, al fine di rendere l'adesione sempre più consapevole e informata. Con riferimento a tali individui, gli incaricati della raccolta delle adesioni saranno tenuti a sottoporre all'interessato anche la "Scheda dei costi" contenuta nelle "Informazioni chiave per l'aderente" della forma pensionistica di appartenenza, per consentire un raffronto con quella della forma pensionistica proposta. Tale scheda, debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà essere acquisita agli atti dagli incaricati medesimi.

Un'ulteriore novità di rilievo riguarda l'eliminazione della previsione che, per il collocamento dei fondi aperti e dei PIP, richiedeva il rispetto, in aggiunta alle disposizioni specificamente dettate dalla COVIP, delle regole previste per il collocamento di prodotti finanziari e assicurativi. Nella nuova formulazione, ci si limita a richiamare le altre regole che eventualmente trovino applicazione nei riguardi dell'intermediario in forza della normativa del proprio settore di appartenenza.

Tale intervento va nella direzione di semplificare gli adempimenti a carico dei fondi pensione e degli incaricati della raccolta delle adesioni e di meglio chiarire quali sono gli adempimenti essenziali, prescritti dalla COVIP, da porre in essere in tale fase e tiene conto dell'avvenuto inserimento nell'ambito del Modulo di adesione del questionario di autovalutazione di cui si è detto.